

MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI**AZIONE : 2 - Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste ¹¹⁷****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

La misura mira a sostenere la realizzazione di interventi selvicolturali a finalità ambientali in grado di favorire la conversione dei boschi con prevalente funzione protettiva e ambientale a tipi forestali più resistenti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Le operazioni selvicolturali effettuate nell'ambito della presente azione consentono un miglior adattamento fisiologico delle piante agli eventi climatici estremi (forti venti, eccessivo carico da neve) in quanto determinano il maggiore sviluppo dell'apparato radicale e dell'incremento diametrico con conseguente diminuzione del rapporto di snellezza (altezza/diametro) e maggiore stabilità meccanica dell'albero. Inoltre gli stessi, aumentano la polistratificazione del popolamento (passaggi da struttura monoplana a biplana/multiplana) e la relativa resistenza collettiva del bosco agli schianti da vento.

1.2. - Obiettivi:

Le operazioni selvicolturali promosse dall'azione mirano ad aumentare la resistenza dei boschi agli stress abiotici generati dai cambiamenti climatici e consentirne il miglioramento della relativa stabilità ecologica ovvero il potenziamento della stabilità meccanica individuale e del popolamento (riduzione della suscettività a schianti/stroncamenti da neve o vento).

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.3

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 Soggetti richiedenti**

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari;
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale;
- j) Altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l'intervento e disponibilità dei terreni.

¹¹⁷ Sostituzione del titolo dell'azione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, oppure sia titolare delle competenze tecniche necessarie e abbia allo stesso tempo, la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'intervento

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne diritto per almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda, inoltre è necessario per tali superfici presentare l'assenso del proprietario.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi /Impegni previsti

- a) Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati;
- b) Sfolli in giovani impianti e riceppatura nei boschi cedui degradati;
- c) Diradamenti in fustaie a densità colma;
- d) Disetaneizzazione di fustaie coetanee;

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

3.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzo agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 allegato al presente bando. Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>, dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.3 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78. La misura non si applica ai boschi pianificati le cui particelle forestali sono state individuate come a prevalente funzione produttiva.¹¹⁸

Con riferimento all'**intervento a)** "*Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati*" il soprassuolo oggetto dell'intervento deve avere i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi:

- età superiore a 2 volte il turno minimo (2t) previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in relazione al tipo di specie (art. 44)
- presenza di condizioni stazionali, tipologiche e di un numero di matricine idoneo a garantire lo sviluppo della fustaia. Con il suddetto intervento di avviamento ad alto fusto è fatto obbligo di rilasciare un numero di matricine o di allievi pari a 750 - 1200 soggetti ad ettaro a seconda della fertilità stazionale.

Con riferimento all'**intervento b)** "*Sfolli in giovani impianti e riceppatura nei boschi cedui degradati*"; l'intervento di sfollo deve essere effettuato in modo da:

- contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate;
- favorire le piante forestali autoctone;
- favorire lo sviluppo delle piante residue;
- favorire la biodiversità;
- favorire l'evoluzione verso formazioni stabili.

L'intervento è ammissibile in impianti di imboschimento a densità colma e di età compresa tra i 10 e i 25 anni e dovranno compiersi in modo che le chiome delle piante che rimangono a dotazione del bosco restino a contatto fra loro (art. 37 delle PMPF).

Con riferimento all'**intervento c)** "*Diradamenti in fustaie a densità colma*" gli interventi di diradamento devono essere eseguiti in soprassuoli, a densità colma, di età uguale o superiore a 30 anni; per le fustaie di specie a rapido accrescimento, l'età minima viene ridotta a 10 anni. L'utilizzazione dovrà interessare le piante dominate, le piante danneggiate o in condizioni in evidente deperimento, in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome (art. 38 PMPF). Nel caso di boschi a prevalenza di conifere, con i diradamenti dovranno essere favorite, se presenti, le latifoglie autoctone. Nel caso di boschi di latifoglie il taglio dovrà essere eseguito nell'ottica di ottenere un bosco misto.

Con riferimento all'**intervento d)** "*Disetaneizzazione di fustaie coetanee*": sono compresi gli interventi di taglio di tipo selettivo eseguiti a carico di fustaie coetanee di età uguale o superiore a 40 anni. Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo rilasciando preferibilmente le piante di grosso diametro e favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale e la mescolanza delle specie autoctoni presenti.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Per gli interventi a), c) d) il suddetto tecnico dovrà redigere un progetto di taglio che deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

¹¹⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale in genere valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività/Economia+Montana+e+Comunità+Montane/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

3.4 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.100.000,00 € .

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 100.000,00 € .

In qualsiasi caso, il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.000 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,14 Ha. Il suddetto massimale di 7000 €/ha non è comprensivo di IVA.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO PRIORITÀ'	DI	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate		1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000		2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)		3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale		4) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	3,5
Svantaggi altitudinali		Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
		tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici		Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
		- dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	3 5
Svantaggi orografici		Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali		Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo		Appartenenza del richiedente ad associazioni o a consorzi di proprietari.	1
Approccio associativo		Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di frammentazione della proprietà		10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4):	
		maggiore del 60% maggiore del 40% (Allegato C alla DGR 167/2010)	3 1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	Preferenza alta Preferenza media Preferenza bassa

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, il beneficiario dovrà allegare alla domanda e al progetto, redatto da un tecnico qualificato, la cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento. La cartografia deve essere georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di

eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;

5. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
6. per i soggetti pubblici e le associazioni o i consorzi di proprietari, ivi compreso le Regole provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
8. con riferimento agli interventi a), c), d) progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
9. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
10. atto di assenso firmato dal proprietario, secondo il modello predisposto da Avepa, nel caso in cui l'intervento venga realizzato in superfici non in proprietà;
11. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 11 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio;

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli *Indirizzi procedurali* di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;
- solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.